

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.45425261
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

DI MARINO PIETRO (C.F.: DMRPTR84P08H703T), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliato presso il suo studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, giusta procura in calce al presente atto. ***Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.45425261 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.***

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore; **Ministero della Salute**, in persona del Ministro pro-tempore; **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore

- Resistenti -

E nei confronti di

Bayrta Namrueva, Vittoria Nicolosi e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei,

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Sant'Andrea, e/o, comunque, in via subordinata, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Policlinico Umberto I, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, giusto Concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2022/2023, indetto con Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della

formazione superiore e del diritto allo studio, e successive modifiche e/o rettifiche (*doc. n. 1*), previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole;

B) del funzionamento delle “sessioni straordinarie” di assegnazione delle borse, secondo le previsioni di cui all’art. 10 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023, della graduatoria di merito unica nazionale, nonchè delle successive modifiche e/o rettifiche, dei relativi aggiornamenti e/o note integrative e/o scorrimenti, di volta in volta susseguiti; altresì, della ulteriore relativa decretazione ministeriale riferibile a tali attività, ove esistente, ancorchè sconosciuta; altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative fasi scelta delle scuole da parte dei candidati e delle conseguenti assegnazioni alle scuole stesse; il tutto nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati, presupposti e consequenziali;

C) delle assegnazioni delle borse ai candidati e delle relative fasi, ivi comprese quelle di cui alla “sessioni straordinarie”, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

D) dell’attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell’ambito della graduatoria anzidetta e delle successive modifiche e/o integrazioni, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle Scuole di cui alla lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

E) del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 e successive modifiche, emanato dal M.U.R. – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, recante Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'A.A. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati, delle successive modifiche e/o integrazioni e/o note di aggiornamento, nonchè di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale n. 1268 dell’26.9.2023, recante ripartizione dei posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici attivate per l’a.a. 2022-2023 (*doc. n. 2*) e relativo Allegato 1 recante Tabella riepilogativa dei posti per tipologia di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici (*doc. n. 3*), e successive

rettifiche e/o modifiche, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell'elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2022/2023;

G) del fabbisogno di medici specialisti da formare nell'anno di riferimento e nel triennio 2020/2023, così come stabilito dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 76/CSR del 3 giugno 2021 “*Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020 – 2023, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368* ” come determinato nelle tabelle 3A-3B, relative all'anno accademico 2022/2023, che costituiscono parte integrante dell'accordo medesimo; (**doc. n. 4**); nonché della “*Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2022/2023, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*”, stabilita dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 168/CSR del 26 luglio 2023 (**doc. n. 5**);

H) di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.U.R. ha stabilito l'attivazione del numero di contratti di formazione medica specialistica per l'a.a. 2022-2023, in misura inferiore al reale fabbisogno e/o necessità del SSN;

I) del Decreto Direttoriale n. 1318 dell'8 agosto 2023, recante individuazione di requisiti specifici concernenti i contratti aggiuntivi SSM a.a. 2022/2023 (**doc. n. 6**), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) del meccanismo di funzionamento della graduatoria e delle assegnazioni secondo le previsioni di cui all'art. 9 ed all'art. 10 del Decreto n. 645 del 15.05.2023; nonché del provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 10 del n. 645 del 15.05.2023, è stata disposta la chiusura delle immatricolazioni e la regolamentazione della sessione straordinaria, nonché del provvedimento di chiusura delle graduatorie medesime, con conseguente – inevitabile – permanenza di posti vacanti e non assegnati, anche a seguito di mancate immatricolazioni, di rinunce, o di ogni altra ragione;

K) del Decreto Direttoriale prot. n. 1398 del 06.09.2023 con il quale, ferme restando le regole riportate nel bando di concorso n. 645/2023 e nei relativi provvedimenti integrativi, è stato modificato l'articolazione temporale delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione dei candidati, previsto dall'art. 9 del medesimo bando (**doc n.7**).

L) del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “*Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*” come modificato dall’articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 e, da ultimo, dall’art. 60, comma 4, del richiamato decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (**doc. n. 8**), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

M) del Decreto, ancorché non conosciuto, di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 e ss.mm.ii. incaricata della validazione dei quesiti, dei provvedimenti e/o atti relativi e da essa compiuti, ancorché non conosciuti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

N) dei quesiti predisposti per la prova concorsuale e somministrati ai candidati;

O) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 ha validato i quesiti;

P) dei provvedimenti, atti e/o verbali, ancorché non conosciuti, con cui sono state individuate le sedi di svolgimento della prova concorsuale, nonché della valutazione dell’idoneità delle stesse ai fini del concorso stesso, circa l’adozione di specifiche e tassative predisposizioni tecnico – informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione;

Q) delle modalità di svolgimento della prova e delle procedure di vigilanza presso le diverse sedi;

R) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l’hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, dell’autenticazione delle prove dei candidati attraverso l’inserimento di codice fornito dalla commissione d’aula, delle modalità di identificazione dei candidati e dell’associazione delle prove a ciascuno di essi;

S) dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;

T) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’iscrizione di parte ricorrente alle Scuole di

Specializzazione in Medicina a.a. 2022/2023, secondo quanto indicato alla precedente lettera A).

FATTO

Parte ricorrente partecipava alla prova selettiva di cui al Concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2022/2023, indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023, al fine di iscriversi alle predette scuole, secondo quanto indicato nella lettera A) degli atti impugnati.

Parte ricorrente, nella graduatoria unica di merito nazionale, conseguiva il punteggio di 75,50 con posizione in graduatoria n. 9.703 (*doc. n. 9*).

Tale punteggio e posizione in graduatoria ben consentono al ricorrente l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Medicina Interna presso L'Università degli Studi La Sapienza – Sant'Andrea. Tuttavia, per mero errore nella fase di scelta, tale opzione risultava non essere inserita come prima, bensì come quarta scelta.

Pertanto, parte ricorrente, subito dopo il 1 novembre 2023, decideva di non dare seguito all'immatricolazione, avendo l'intenzione di partecipare alle cd. "sessioni straordinarie" di cui all'art. 10 del bando di concorso, per l'assegnazione delle sole borse assegnate prima della predetta data, sulle quali i candidati non hanno perfezionato l'immatricolazione.

Tuttavia, in ragione della clausola di cui al **comma 7 dello stesso art. 10** della *lex specialis del concorso*, secondo la quale "7. *Non sono possibili subentri* su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2022/2023", a parte ricorrente non veniva consentita la possibilità di partecipare agli scorrimenti ulteriori.

Ciò con la conseguenza che, pur in presenza di un punteggio elevato in graduatoria e pur non avendo intaccato la copertura economica della borsa di prima assegnazione, allo stesso veniva inibita la frequenza ad altra Scuola di Specializzazione.

Ne deriva che, la mancata partecipazione alle cd. Sessioni straordinarie di cui all'art. 10 del bando di concorso e, dunque, la mancata ammissione ad una delle scuole di cui alla lett. A) degli atti impugnati, anche in ragione delle borse vacanti, è illegittima e, previa iscrizione con riserva di parte ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Illegittimità del del funzionamento delle “sessioni straordinarie” di assegnazione delle borse, di cui all’art. 10 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023. Mancata copertura dei posti e dei contratti disponibili per il contingente 2022/2023(ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1268 dell’26.9.2023 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

Si censura l’illegittimità della previsione di cui all’art. 10 del **Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023**, avente ad oggetto la regolamentazione della cd. sessione straordinaria, con particolare riferimento alla preclusione nei confronti dei soli candidati che stiano già fruendo di un posto in specialità, ritenendo l’Amministrazione che, risultando il posto ormai definitivamente inciso dall’avvio della frequenza della scuola di specializzazione, sarebbe impossibile la sua riassegnazione.

Si rappresenta come sussista, nel caso di specie, una palese disparità tra coloro i quali che, seppur immatricolati ma in data antecedente al 1 novembre 2023, abbiano la possibilità di partecipare alle suddette sessioni straordinarie con i candidati che, appena qualche giorno dopo la presa di servizio, abbiano rinunciato alla borsa oggetto di assegnazione – pur non avendo in alcun modo intaccato la copertura economica stanziata – non possano partecipare agli scorrimenti straordinari.

Ebbene, siffatta clausola nel bando non consente né di poter rimettere in gioco la borsa oggetto di assegnazione da parte del ricorrente né tantomeno consentire allo stesso di poter usufruire di un’altra borsa di specializzazione, pur essendo l’attività di formazione appena iniziata e non essendo stata intaccata la copertura economica prevista.

Ebbene tale circostanza si appalesa del tutto discriminatoria e violativa della par condicio dei candidati e sta creando un irrimediabile pregiudizio nei confronti dell’odierno ricorrente, che si trova impossibilitato a partecipare alla sessione straordinaria ed accedere alla Scuola di specializzazione di primario interesse, anche alla luce della soglia dell’elevato punteggio conseguito e della posizione in graduatoria.

Si osserva, infatti, come il ricorrente si trovi in graduatoria alla posizione n. 9.703 e che i candidati ad oggi iscritti alla Scuola di Specializzazione di primario interesse di quest'ultimo (Medicina Interna presso Università degli Studi di Roma La Sapienza – MP Sant'Andrea) si trovino in posizione 12.503 e 12.384, ossia a circa 2.800 posizioni di distanza rispetto a quella di parte ricorrente!

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità della clausola di cui all'art. 10 della *lex specialis* del bando di concorso, utile ad alimentare la disparità di trattamento e la violazione della par condicio dei candidati.

II

Illegittima determinazione del contingente dei posti e dei contratti di formazione assegnati alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2022/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento – Contraddittorietà.

II.1. Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale. 2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e

del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.”

Il M.U.R., con il Decreto Ministeriale n. 1268 del 26.9.2023, provvedeva a stabilire l’attivazione di n. 14.579 contratti di formazione medica specialistica per l’a.a. 2022-2023.

Si rileva come l’attivazione di tali 14.579 contratti per l’a.a. 2022/2023 **non** risulta essere **in linea con il rispetto del reale fabbisogno formativo dell’anno di riferimento**, anche atteso che nei 2 precedenti trienni (2014/2017 e 2018/2020) sono stati attivati un numero inferiore di contratti, con riduzione cospicua rispetto all’esigenza sanitaria nazionale.

In particolare:

a) per il triennio formativo 2014/2017, a fronte di un fabbisogno complessivo di medici specialisti (previsto dall’Accordo Stato – Regioni) pari a n. 23.949 (n. 8.073 per l’a.a. 2014/2015, n. 7.909 per l’a.a. 2015/2016 e n. 7.967 per l’a.a. 2016/2017), sono stati attivati solo n. 17.133 contratti (n. 5.000 per l’a.a. 2014/2015, n. 6.000 per l’a.a. 2015/2016, infine 6.133 per l’a.a. 2016/2017 come da decretetazione ministeriale);

b) per il triennio formativo 2018/2020, a fronte di un fabbisogno complessivo di medici specialisti (previsto dall’Accordo Stato – Regioni) pari a n. 30.492 (n. 8.569 per l’a.a. 2017/2018, n. 8.523 per l’a.a. 2018/2019, infine n. 13.400 per l’a.a. 2019/2020), sono stati attivati solo n. 27.600 contratti (n. 6.200 contratti per l’a.a. 2017/2018, n. 8.000 contratti per l’a.a. 2018/2019, infine n. 13.400 per l’a.a. 2019/2020 come da decretetazione ministeriale).

Il tutto con uno scostamento di ben n. 9.708 contratti.

A tale riguardo, infatti, è evidente che, per il raggiungimento del fabbisogno formativo di medici specialisti – in ragione del clamoroso e palese sottodimensionamento di contratti riferito agli scorsi anni accademici e (il cui scostamento, in negativo, come detto, è stato di ben 9.708 borse) – l’Amministrazione avrebbe dovuto, per il corrente anno accademico, **non solo coprire il fabbisogno dell’anno in corso, ma, altresì, aumentare di circa 9.708 contratti il contingente** (rispetto alle 14.579 borse bandite), così da riallinearsi alla richiesta formativa dell’Accordo Governo – Regioni del triennio 2014/2017 e 2018/2020.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti messi a bando per l’a.a. 2022/2023 è errata ed illegittima, perché inferiore – **e ciò risulta per tabulas** – al fabbisogno di medici specialisti da formare, così come individuato secondo le procedure di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Ne deriva l'assoluta illegittimità della determinazione del contingente di posti per le scuole di specializzazione oggetto della presente impugnativa e, di conseguenza, i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non prevedono il maggior contingente previsto dal fabbisogno ai sensi di legge individuato.

II.2. Infatti, ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione di posti, considerando, invece, un aumento del contingente bandito per quest'anno **l'odierna parte ricorrente**, in base alla sua posizione in graduatoria ed al punteggio complessivo ottenuto, **ben sarebbe potuta rientrare in graduatoria tra i posti utili**.

II.3. È di tutta evidenza come **tale indebita riduzione del contingente adottata dal M.I.U.R.** si ponga in aperta **violazione**, non solo dell'**art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368** e dei successivi atti e provvedimenti di individuazione del fabbisogno (così come richiamati in precedenza), ma, altresì, dei **principi costituzionali** individuati:

a) dagli **articoli 33 e 34 della Costituzione**, i quali impongono l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale;

b) dall'**articolo 32 della Costituzione**, il quale prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di medici specializzandi inferiore al fabbisogno (individuato ai sensi di legge) contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni alle scuole di specializzazione medica, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti individuati dal fabbisogno medesimo, nel rispetto dei precetti costituzionali sopra richiamati, riconducibili, per l'appunto, alla **soddisfazione della domanda di formazione professionale** ed al **corretto funzionamento del SSN** e, quindi, della **tutela della salute del cittadino**.

II.4. Ciò ha, peraltro, destato **grandissima preoccupazione** da parte delle Associazioni Mediche e degli Ordini Professionali, che hanno rappresentato come, nei prossimi anni, laddove non si dovesse giungere ad un sostanzioso aumento dei contratti, si andrà incontro ad una **gravissima carenza di medici specialisti** e di medicina generale, con conseguente **rischio di collasso del SSN**.

Invero, siamo in un **periodo drammatico di emergenza sanitaria** ed è paradossale che nemmeno in presenza di fondi stanziati non si possa andare a coprire il fabbisogno reale di medici specialisti.

Su tutti i giornali viene lamentata una carenza di medici necessari a far funzionare gli ospedali e le terapie intensive e l'immissione immediata, anche di medici specializzandi, contribuirebbe ad avere un personale ulteriore volto a contrastare il difficilissimo periodo che stiamo affrontando.

II.5. Si osserva, peraltro, come il Consiglio di Stato, in relazione a medesima fattispecie di cui al **Concorso 2018**, ha ritenuto meritevole di favorevole apprezzamento tale censura, avendo “*Considerato che, ad un primo esame, con i motivi di appello parte ricorrente ribadisce, fra l'altro, l'irrazionalità e l'inadeguatezza dei posti messi a concorso in numero inferiore rispetto a quanto programmato nelle sedi competenti (cfr., rep. 110/CSR del 21 giugno 2018)*” (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2471/2019); altresì, per il **Concorso SSM 2017**, avendo “*Considerato altresì che sono prospettati vari profili d'illegittimità (compresa, tra gli altri, la violazione dell'Accordo Stato-Regioni sulla fissazione dei posti da dedicare alle Scuole stesse), non manifestamente infondati*” (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2111/2018).

Sempre il **Consiglio di Stato, nel merito, con una recentissima sentenza**, ha stabilito espressamente che l'Accordo Stato Regioni ha un valore giuridico specifico per cui “*la sede della Conferenza Stato Regioni ha assunto un rilievo tale, nell'attuale contesto costituzionale (cfr. da ultimo ancora Corte Cost. 169 del 2020), per cui un accordo di questo contenuto non appare derogabile autonomamente ed immotivatamente da una delle parti ... Di conseguenza, a fronte di tali risultanze, dell'impegno assunto e del tenore della normativa vigente, la diversa messa a concorso del numero inferiore si scontra con la norma e le risultanze dell'accordo sul fabbisogno. Né al riguardo le eventuali carenze finanziarie possono costituire una ragione sanante del vizio di legittimità, dovendo piuttosto costituire la base per una eventuale modifica dell'accordo ovvero per l'avvio dell'attività di reperimento dei fondi per far fronte all'accordo stipulato.*” (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 1038/2021 del 4.2.2021).

II.6. Peraltro, sotto il profilo della copertura finanziaria e dell'aumento del numero delle borse così come era stabilito dall'Accordo Stato Regioni, si rileva come nella **Legge**

30/12/2020, n. 178, art. 1, commi 421-2 si prevede espressamente di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Tale aspetto ben può considerarsi anche a valere sul contenzioso in essere, così come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato, in plurimi provvedimenti, proprio in relazione al Concorso SSM 2020, ove è stato stabilito che “- è scontata, anche a seguito della legge di bilancio 2021, come detto più avanti, la necessaria riassegnazione delle risorse rimaste inutilizzate nelle sessioni straordinarie svoltesi a decorrere dall'inizio dei corsi, in occasione delle prossime eventuali sessioni straordinarie del bando 2019/2020, valutando una celere riprogrammazione delle risorse rimaste inoptate anche per borse c.d. non intonse, con inizio della corresponsione a decorrere dalla data di effettiva immatricolazione del subentrante ed escludendo invece un'immatricolazione senza borsa che potrebbe essere dubbia sotto il profilo del rispetto del diritto comunitario (cfr. ord. VI sez. 11/05/2020 n.2510); - come accennato, **nella L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, commi 421-2, si dispone espressamente l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,** stanziando le risorse ivi indicate, a valere su fondi sia nazionali che eurounitari per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, al fine più che evidente di incrementarne in proporzione il numero, **e ciò anche con effetto sui procedimenti di iscrizione non esauriti, che possono trovare definizione nell'a.a. in corso, come quello per cui è causa, o in quelli a venire (cfr. le ord. di questa Sez.11/02/2021 nn.626, 629-633).** Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti dell'estrema gravità ed urgenza, ex art. 56, comma 1, cod. proc. amm., affinché l'appellante non perda l'anno accademico, va sin d'ora disposta l'iscrizione richiesta dalla ricorrente anche in soprannumero, ed **anche attingendo alle risorse di cui al citato art. 1, comma 421, l. n. 178/2020,** in una delle Scuole di Specializzazione in Anestesia o Cardiocirurgia presso le Università campane, Vanvitelli e Napoli Federico II o in subordine in una delle altre Scuole di specializzazione e/o sedi disponibili tra cui l'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Firenze” (Consiglio di Stato, Sezione VI, decreto cautelare n. 689/2021 del 12.2.2021, si veda anche Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza n. 631/2021 dell'11.2.2021).

II.7. Ulteriormente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* ha previsto un incremento della percentuale massima dell'anticipo di risorse per la formazione dei medici specialisti e un'estensione della possibilità di calcolo dell'anticipo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'Università al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con DPCM All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, avendo apportato le seguenti modificazioni: a) le parole: *«in misura non superiore all'80 per cento»* sono sostituite dalle seguenti: *«in misura non superiore al 90 per cento»*; b) dopo le parole: *«nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»* sono aggiunte le seguenti: *«ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi»*.

Ebbene, nessuna misura è stata intrapresa dalle Amministrazioni al fine di attuare quanto prescritto nel suddetto intervento normativo.

Ciò posto, per le ragioni esposte ed alla luce della giurisprudenza richiamata, si chiede, in accoglimento della presente censura, che **parte ricorrente possa essere iscritta a copertura dei posti di cui al fabbisogno del SSN indebitamente ridotto** (di fatto, quindi, nemmeno si tratterebbe di un “sovrannumero”).

III

**Illegittima determinazione del contingente dei posti e dei contratti di formazione assegnati alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2022/2023 (ulteriore profilo).
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione –
Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368
– Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione –
Violazione del giusto procedimento – Contraddittorietà.**

III.1. Si censura, altresì, la violazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, avuto riguardo all'iter istruttorio previsto dalla predetta norma in merito alla determinazione del numero dei contratti per ciascuna scuola di specializzazione.

Tale istruttoria non risulta essere stata espletata e/o, comunque, non in maniera corretta e legittima, sia avuto riguardo alla previsione di cui al comma 1 del richiamato D.Lgs. n. 368/1999 (secondo cui *“Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale”*); sia anche avuto riguardo, alla previsione di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999, in relazione alla determinazione del *“numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa”*.

Infatti, dalla documentazione ministeriale citata nelle premesse del bando emerge palesemente tale difetto di istruttoria, laddove testualmente (a pag. 6) viene riconosciuto che *“... RAVVISATA la necessità di provvedere ad emanare il bando di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2022/2023, ferma la successiva emanazione dei provvedimenti ministeriali concernenti l'indicazione - in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di scuola che il Ministero della salute assumerà di concerto con il MUR ed il MEF ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/99 - dei posti disponibili per l'a.a. 2022/2023 per ciascuna scuola di specializzazione accreditata, coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali e delle province autonome, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999, e ad ognuna di esse assegnati compatibilmente alla loro capacità ricettiva;...”*.

Ebbene, risulta quindi evidente che la determinazione del numero dei contratti per il concorso *de quo* risulta totalmente viziata per mancato rispetto dell'iter istruttorio e procedimentale indicato dalla normativa di riferimento.

III.2. A dimostrazione di ciò, si rappresenta l'ulteriore criticità della selezione relativa alla **tardiva** (oltre che illegittima per quanto censurato in precedenza) determinazione e pubblicazione dei contratti disponibili per tale tornata concorsuale.

Invero, ai sensi dell'**art. 2 del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017**: *"1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ... Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola ..."*.

Ebbene, nel concorso oggetto della presente impugnativa, **non solo** nel bando non erano indicati i posti riferibili a ciascuna scuola e sede, **ma altresì** tale indicazione è stata resa conoscibile ai candidati solo il **26 settembre 2023** (!).

Infatti, solo con il Decreto Ministeriale n. 1268 dell'26.9.2023, recante ei posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici attivate per l'a.a. 2022-2023 e relativo Allegato 1 recante Tabella di suddivisione contratti per scuola di specializzazione, i candidati hanno potuto conoscere il numero di borse disponibili e la relativa distribuzione per scuola.

A ciò si aggiunga la modifica postuma dei criteri di partecipazione alle borse di alcune regioni, i quali risultano essere stati cambiati.

E' evidente che tutto ciò ha inciso in modo importante sulla legittimità della selezione.

IV

Mancata copertura dei posti e dei contratti disponibili per il contingente 2022/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1268 dell'26.9.2023 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

IV.1. Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere il M.U.R. e gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal **Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023** e dal **Decreto Ministeriale n. 1268 dell'26.9.2023**, nonchè della previsione di cui all'**art. 10** del bando di concorso, relativa alla chiusura della graduatoria e delle

immatricolazioni e riguardo la regolamentazione della sessione straordinaria, con conseguente – inevitabile – permanenza di posti vacanti e non assegnati, anche a seguito di mancate immatricolazioni, di rinunce, o di ogni altra ragione.

Infatti, ai sensi dell'art. 10 del Bando “2. *Terminata la fase di immatricolazione di cui al precedente articolo 9, qualora sussistano posti di specialità sui quali alcuni candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione, prende avvio la Sessione straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, e nel rispetto della posizione coperta dai candidati nella graduatoria di merito e delle eventuali specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti*”.

Esiste, quindi, come gli anni passati, una c.d. sessione straordinaria per l'assegnazione delle sole borse assegnate in precedenza sulle quali i candidati non hanno poi perfezionato l'immatricolazione. A tale sessione possono partecipare, per espressa previsione del suindicato art. 10 del bando, tutti i candidati, **anche già risultati assegnatari di un posto ed immatricolati**: “*I suddetti posti in riassegnazione **sono, pertanto, rimessi in scelta, a favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito** di cui al precedente articolo 9, comma 4 che nella fase ordinaria delle scelte abbiano espresso almeno una scelta in termini di tipologia e sede, **ivi compresi i candidati già immatricolati** e quelli decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell'immatricolazione*”.

Ciò significa che, laddove un candidato immatricolato dovesse decidere di abbandonare la borsa scelta in precedenza per accedere ad un'altra presente nella sessione straordinaria **il posto rimarrà vacante e non occupato**.

L'articolata e cervellotica procedura di assegnazioni e di sessione straordinaria di cui agli artt. 9 e 10 del bando, inevitabilmente determinerà la permanenza di posti vacanti, così come avvenuto gli anni passati.

Ciò, peraltro, viene candidamente ammesso al **comma 7 dello stesso art. 10** della *lex specialis del concorso*, secondo cui “7. **Non sono possibili subentri** su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2022/2023”.

Ebbene, poiché il 1 novembre 2023 sono iniziate le attività formative, è evidente la sessione straordinaria non riuscirà a coprire tutti i posti entro tale scadenza, così come quelli

abbandonati e/o rinunciati (nel corso di tale sessione) non potranno mai essere oggetto di recupero e verranno inesorabilmente persi.

Quindi, la circostanza che non tutti i candidati, in posizione utile alla data del 1 novembre 2023, abbiano confermato l'immatricolazione nei termini previsti dal predetto Decreto, con conseguente decadenza dall'immatricolazione e/o, comunque, abbiano rinunciato alla stessa, determina, inevitabilmente – come era prevedibile – **la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti.**

In sostanza, se *prima facie* tale contorto meccanismo del funzionamento della graduatoria e della sessione straordinaria doveva servire a ridurre la presenza di posti non coperti e vacanti, in realtà ed in concreto, vi saranno, di certo, numerose borse non coperte e non assegnate, probabilmente anche in misura superiore agli anni scorsi.

IV.2. A ciò si aggiunga che la concomitanza delle procedure di assegnazione per il concorso *de quo*, con quelle dei concorsi regionali per il corso di medicina generale, ha comportato e/o comporterà che molti candidati del concorso oggetto della presente impugnativa abbiano provveduto ad accettare una scuola (anche se di “ripiego”), salvo poi rinunciare a posteriori perché collocati utilmente al corso di medicina generale.

Infatti, nei prossimi mesi si terranno i concorsi regionali MMG e vi parteciperanno vincitori del concorso SSM 2023 c.d. “insoddisfatti” della scuola assegnata; analogamente all’anno scorso, all’esito degli scorrimenti dei concorsi MMG, si avranno altre borse specialistiche perse con ulteriore danno per il SSN che già vede uno scostamento rilevante tra il fabbisogno triennale stabilito dalla Conferenza Stato Regioni e le borse messe effettivamente a concorso (*si veda motivo I di ricorso*).

Ebbene, tali posti lasciati liberi rimarranno irrimediabilmente non coperti, come espressamente previsto dalla soprarichiamata decretazione ministeriale, in ragione della quale – giusta espressa previsione del bando – “7. **Non sono possibili subentri** su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2022/2023”.

IV.3. Al riguardo, si osserva che il **D.Lgs. n. 368/1999, all’art. 35**, conferisce alla pubblica amministrazione il potere di determinare la formazione professionale dei medici specialisti, tenendo conto del fabbisogno degli stessi e delle relative esigenze sanitarie, tenendo conto, altresì, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa. All’esito dell’esatta ricognizione del potenziale

formativo disponibile, l'Amministrazione deve utilizzare i posti rimasti liberi (**TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12 gennaio 2009 n. 29 e 29 maggio 2007 n. 1433**).

Ne consegue che, da un punto di vista della **realizzazione dell'interesse pubblico generale**, è innegabile che una acquisizione di forze inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni alle scuole di specializzazione, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili. Il che, all'evidenza, comporta l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione (**TAR Lazio, Roma, Sezione III, 21 marzo 2014, n. 3197**).

Pertanto, l'avere strutturato il sistema di assegnazioni e/o della sessione straordinaria, con la partecipazione di tutti i candidati anche già assegnatari di contratto (e che, quindi, potrebbero lasciare la borsa già acquisita) ed, altresì, con la previsione del termine per la riassegnazione fissato per l'inizio delle attività formative del 1 novembre 2023 (art. 10, comma 7 del bando), senza la previsione di una ulteriore copertura di posti vacanti e/o di una redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, risulta essere illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

A tale riguardo, si rileva come, anche su tale censura, il **Consiglio di Stato**, in merito al **Concorso SSM 2019**, il cui sistema era strutturato sostanzialmente nel medesimo modo, con plurimi provvedimenti, abbia stabilito, ormai con orientamento consolidato (*ex multis*, **Ordinanza Cautelare n. 5588/2020 del 21.9.2020**) la **necessità di una integrale saturazione di tutte le borse bandite nel Concorso SSM 2019**, avendo “*Considerato che in tema di concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, questa Sezione ha individuato la regola generale, desumibile dai principi di buona amministrazione, del tendenziale integrale utilizzo delle risorse disponibili (per tutte, Cons. Stato, VI, ord. 24 aprile 2020 n. 2195)*”.

Tale principio deve essere applicato – precisa il Consiglio di Stato – anche alle borse c.d. “non intonse”, vale a dire parzialmente fruite ed abbandonate e/o rinunciate dopo l'immatricolazione. Infatti, tali borse – come statuito dalla giurisprudenza di Palazzo Spada – ben possono essere, quindi, oggetto di riassegnazione al ricorrente che la reclama, (**per borse c.d. non intonse con inizio delle corresponsione a decorrere dalla data di effettiva**

immatricolazione del subentrante”) (Ordinanza n. 2971/2020 del 28.5.2020; Ordinanza n. 3299/2020 del 9.6.2020).

L’orientamento anzidetto segue quello relativo alle precedenti tornate concorsuali, secondo cui, quanto al Concorso SSM 2018, “lo scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione alle Scuole di specializzazione nei posti eventualmente disponibili nella sede richiesta ... vada assicurata al fine di consentire il proficuo inizio del corso didattico di specializzazione della parte ricorrente” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2471/2019); in senso analogo, quanto al Concorso SSM 2017, avendo “Considerato che, ad un primo esame, sussiste il lamentato danno, donde la necessità che sia riaperto lo scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione alle Scuole di specializzazione, sui posti eventualmente disponibili nella sede richiesta” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2111/2018).

IV.4. Si contesta, altresì, la mancata assegnazione, anche in favore dell’odierna parte ricorrente, di uno dei posti aggiuntivi e/o riservati e/o in sovrannumero risultati vacanti o non optati, atteso che anche questi concorrono alla determinazione ed alla saturazione del fabbisogno di medici specialisti. Di qui, il principio della necessità di assegnare i posti stessi *“... giacché anche questi posti esprimono la capacità dell’Ateneo di sostenerne l’iscrizione ai fini dell’organizzazione didattica e la riserva, che li garantisce serve, soltanto finché vi siano candidati a loro interessati, dopo di che essi non sono più opponibili, se tuttora disponibili, alle altre categorie”* (come affermato, per fattispecie di accesso a corso di laurea in medicina su richiesta di assegnazione di posti riservati a contingente extra UE, da Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 2416 del 9.6.2017; vedi altresì TAR Lazio, sez. III, Sentenze n. 11312/2017 e n. 11314/2017).

IV.5. La presente censura assume una rilevanza fondamentale per l’odierna parte ricorrente che, ove tale illogica e discriminatoria operazione di chiusura delle graduatorie non fosse stata posta in essere, ma – come dovevasi – fossero stati coperti tutti i posti previsti dalla decretazione ministeriale, essa ben sarebbe potuta rientrare nella Scuola di Specializzazione di interesse.

V

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità,

buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

V.1. Si rileva l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati, con particolare riguardo al Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*”, nonché al Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023, recante il bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2022-2023, in quanto prevedono l'espletamento del concorso *de quo* **in palese violazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.**

La predetta norma, invero, costituisce la fonte normativa volta a disciplinare l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina ed, al **comma 1**, l'**art. 36**, stabilisce: “*Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*”.

La disposizione di legge ha, dunque, previsto che, in sostituzione del sistema di accesso decentrato a livello di singole università, l'immissione dei medici nelle scuole di specializzazione in medicina dovesse avvenire mediante concorso unico nazionale, con la costituzione di una commissione centrale e la formazione di un'unica graduatoria nazionale. Alla norma sopra citata si è data attuazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, successivamente abrogato e sostituito dal decreto 20 aprile 2015, n. 48, recante “*Regolamento concernente le modalità per*

l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".

Successivamente, con Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017, in abrogazione del precedente, è stato adottato il nuovo *“Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”*, che modifica drasticamente il relativo sistema di funzionamento del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione in questione.

V.2. Ebbene, le nuove modalità di svolgimento del concorso *de quo*, e quindi anche quello oggetto della presente impugnativa, presentano diversi profili di illegittimità, peraltro sollevati anche dal **Consiglio di Stato**, con pareri resi **in sede Consultiva (Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017, ed Adunanza di Sezione del 27 luglio 2017, Numero Affare 01094/2017) (doc. n. 10).**

In particolare:

- l'art. 3 (Prova d'esame) del nuovo Regolamento prevede un'unica ed identica prova generale a livello nazionale (il precedente sistema prevedeva, invece, una prova divisa in tre parti: una parte generale, una di area ed una specifica di scuola).
- l'art. 5 (Valutazione dei titoli di studio e graduatoria) del nuovo Regolamento prevede che, a seguito dell'espletamento dell'esame, viene redatta un'unica graduatoria nazionale di merito, in base alla quale (quindi solo *ex post*) ogni candidato, sulla base di quanto indicato nel bando, deve scegliere le tipologie di scuola e le sedi, in ordine di preferenza (il precedente sistema prevedeva – come è normale – una scelta preventiva della scuola di specializzazione cui concorrere).

E' di tutta evidenza come tali nuove modalità di espletamento del concorso, individuate dal predetto nuovo Regolamento e recepite nel successivo Bando, risultino essere **non conformi** alle previsioni di cui all'**art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.**

Infatti, una **prova di esame unica e di carattere “generale”**, non più riferita dunque a ciascuna tipologia di scuola di specializzazione, con **scelta preferenziale della scuola** da parte del candidato **collocata solo ex post**, dopo lo svolgimento della prova, determina **uno sviamento dall'obiettivo della “specializzazione” posto dalla suindicata fonte normativa.**

Non appare, quindi, come rilevato dallo stesso **Consiglio di Stato** (cfr. **Consiglio di Stato**, in sede Consultiva, Pareri Numero Affare 01094/2017), **“pienamente rispondente al criterio della specializzazione, che costituisce l’obiettivo stesso delle Scuole di che trattasi. Devesi, altresì, segnalare che la menzionata norma legislativa di riferimento, di attuazione della normativa comunitaria, continua a far riferimento a prove di ammissione “per ogni singola tipologia”, seppur “con contenuti definiti a livello nazionale” (art. 36, comma 1, d.lg. n. 368 del 1999)”**.

V.3. A ciò si aggiunga che la circostanza di avere provveduto ad espletare una prova unica di carattere “generale”, e non più (come era prima) suddivisa anche in una parte specialistica diversa per ciascuna scuola, ha determinato una disomogeneità della somministrazione (nell’ambito della prova, per l’appunto, “unica” ed “uguale per tutti”) di domande afferenti alle diverse branche specialistiche, con evidente disparità di trattamento dei candidati. In tal modo, è stata evidentemente lesa la parità di trattamento tra i candidati, agevolando quelli che avevano una preparazione e/o tirocini e/o intendevano concorrere per determinate specializzazioni piuttosto che altre.

V.4. Inoltre, le nuove modalità di espletamento del concorso si appalesano illegittime anche avuto riguardo alle modalità di funzionamento della graduatoria, della relativa assegnazione dei posti.

In particolare, il Decreto Direttoriale n. 645 del 15.05.2023, recante il bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2022-2023, all’art. 9 e 10, prevede un “cervellotico” sistema di funzionamento della graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole, che si sussegue sulla base di regole complicatissime e con tempi molto ristretti di scelta della scuola (che si ribadisce essere *ex post* rispetto alla prova di concorso e strettamente correlata alla posizione in graduatoria).

Ebbene, è innegabile che tale sistema determina una scelta del candidato della scuola di specializzazione cui accedere, soprattutto da una certa posizione in poi della graduatoria, fondato **non sull’effettiva aspirazione professionale** (di iscrizione alla scuola che si vuole effettivamente fare), **ma** riconducibile ad un **criterio di mera opportunità pratica** (di iscrizione ad una qualsiasi scuola, pur di non perdere la possibilità di acquisire lo “status” di specializzando, in quanto oggetto di remunerazione).

Il tutto con due conseguenze:

a) una **formazione di una classe medica specialistica “deviata”** rispetto all’effettiva volontà di formazione professionale di ciascun medico;

b) un **elevato tasso di abbandoni e rinunce, di posti vacanti, di perdita di contratti**, da parte di specializzandi “scontenti”, i quali o non proseguiranno il percorso di specializzazione o, in caso di partecipazione ai concorsi successivi e di assegnazione alla scuola di aspirazione, lasceranno la scuola meno gradita.

E’ evidente lo **sviamento dall’interesse pubblico** di una siffatta normativa regolamentare, la quale dovrà essere dichiarata illegittima, in quanto in contrasto con i principi costituzionali che da un lato tutelano il diritto allo studio ed alla formazione professionale (artt. 33 e 34 della Costituzione), dall’altro la tutela della salute del cittadino (art. 32 della Costituzione).

VI

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.5.2023 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

VI.1. Un indubbio vizio di illegittimità, deriva dalla vicenda connessa all’erroneità, ambiguità o, comunque, inesattezza del contenuto di molte domande oggetto della prova e del relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione parte ricorrente, con conseguente grave pregiudizio.

Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell’intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dell’istante, che ha subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta.

In particolare, salvo altri, rientrano in tale novero, sicuramente, i seguenti quesiti (che vengono riportati secondo la formulazione del Testo Master):

- Domanda n. ssm2023513: che così recitava: *“Una donna di 65 anni, ex fumatrice di 40 pack-years, affetta da BPCO con VEMS pari al 28% del teorico (ultima spirometria eseguita circa sei mesi fa) giunge all’osservazione con la seguente emogasanalisi arteriosa eseguita mentre la paziente respirava aria ambiente: pH=7,35, PaO₂=40 mmHg, PaCO₂=55 mmHg, HCO₃⁻=27 mmol/L. Questa emogasanalisi è più indicativa di una paziente con: A: Insufficienza respiratoria acuta parziale con acidosi respiratoria compensata; B: Insufficienza respiratoria globale acuta su cronica con acidosi respiratoria scompensata; C: Acidosi metabolica pura; D: Alcalosi respiratoria; E: Alcalosi metabolica”.*

La risposta ritenuta corretta dal Ministero è stata la A), quando, invece, riguarda un emogas in cui non era individuabile una risposta corretta, in quanto trattasi di un’insufficienza respiratoria globale, essendo presente una riduzione di PaO₂ (pressione parziale dell'ossigeno nel sangue arterioso) ed un aumento di PaCO₂ (pressione parziale di anidride carbonica)¹.

- Domanda n. ssm20233482, che così recitava: *“Una bambina di due anni viene portata in Pronto Soccorso per un quadro insorto rapidamente da un’ora circa, caratterizzato da tosse abbaiaante, stridore inspiratorio, agitazione, febbre elevata, scialorrea, disfagia. SpO₂ in aria ambiente uguale 90%. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile? A: Epiglottite acuta; B: Laringite ipoglottica; C: Inalazione di corpo estraneo; D: Bronchiolite; E: Polmonite.”*

La risposta ritenuta corretta dal Ministero è stata la A), quando, invece, appare in contraddizione con una posta all’interno del test per il concorso SSM2021, che trattava lo stesso argomento, fornendo però una risposta diametralmente opposta e, segnatamente:

Test ssm 2021 Domanda 30: (codice domanda: ssm202110230304) la quale recitava: *“Un ragazzo di 15 anni, lamenta da circa 2 settimane, la comparsa di nausea e disfagia per cibi solidi associata a dolore toraco- addominale prevalentemente post-prandiale; in anamnesi viene riferita atopia con sporadiche riacutizzazioni asmatiche. A seguito di indicazioni del suo curante, egli assume un inibitore di pompa protonica (PPI) per 2 settimane, senza alcun*

¹¹<https://www.salute.gov.it/portale/gard/dettaglioSchedeGard.jsp?lingua=italiano&id=107&area=gard&menu=malattie&tab=1#:~:text=Checos%27è,i%20polmoni%20in%20fase%20iniziale>

beneficio. Effettua pertanto un esame endoscopico esofageo, che mostra a livello macroscopico la presenza di edema, anelli esofagei multipli concentrici (tracheizzazione esofagea), strie longitudinali ed essudati puntiformi.

Quale delle seguenti patologie può essere più verosimilmente responsabile di tale quadro clinico-strumentale? A: Esofagite eosinofila; B: Malattia da reflusso gastro-esofageo; C: Esofagite da Candida; D: Esofagite erpetica; E: Esofagite associata a malattia di Crohn.”.

Ebbene, in tale ultimo quesito la risposta corretta considerata dal Ministero è stata la A), diametralmente opposta alla risposta del predetto quesito ssm20233482, pur in presenza di un simil quadro clinico.

VI.2. Orbene, è di tutta evidenza come la presenza di tali domande – errate, ambigue e/o, quantomeno, con più di una risposta corretta – ha completamente reso illegittima la prova di concorso e, di conseguenza, falsato l’attribuzione dei punteggi ai candidati e la relativa graduatoria.

Più precisamente, anche in ragione di quanto sopra, l’odierna parte ricorrente, trovandosi di fronte a tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta, ha, altresì, perso minuti preziosi che hanno condizionato negativamente l’intero test, con conseguente alterazione, in ogni caso, dell’intera graduatoria. La prova di parte ricorrente è stata, quindi, irrimediabilmente pregiudicata da tale agire illegittimo del M.U.R., mentre ove tali quesiti fossero stati espunti e/o comunque, attribuiti i maggiori punteggi in relazione a tali domande, questa sarebbe stata, senza alcun dubbio, ammessa alla Scuola di interesse.

VI.3. Con specifico riguardo a tutti tali quesiti, si contesta, altresì, l’operato ed i lavori della Commissione nazionale di cui all’art. 4 del richiamato Decreto Ministeriale n. 130/2017, addetta alla validazione delle domande.

Al riguardo, si censurano sin d’ora le modalità, i criteri e le motivazioni, che hanno portato la predetta Commissione sia a validare le domande della prova e, successivamente, solo per alcune di esse, a rettificarne le risposte.

Non vi è dubbio, infatti, che il M.U.R. debba dare documentato conto delle scelte operate. Più precisamente, si dovrà **prendere visione di ogni e qualsiasi atto e/o verbale della predetta Commissione**, al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche

controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per addivenire alla decisione rettificare le risposte di alcuni quesiti e, perché solo alcuni di essi.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Infatti, a tale riguardo, si osserva come di tale decisione dell'Amministrazione non risulta esservi o, comunque, non è stato reso conoscibile, alcun verbale, atto e/o provvedimento emanato dalla Commissione nazionale o del M.U.R. che renda note le modalità, i criteri logici e le motivazioni, che hanno portato l'Amministrazione a rettificare alcuni quesiti ed altri no.

Com'è noto, il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali **impone** – come è scontato che sia – **la verbalizzazione** di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione. La verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

Proprio in un caso analogo afferente a test di ammissione alla facoltà di medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a*

questa tutela” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

Ciò posto, non è dubitabile che l’assenza o, comunque, la mancata conoscibilità di ogni e qualsiasi verbale della Commissione nazionale e/o del M.I.U.R. sull’attività dispiegata in merito alla validazione dei quesiti ed alla rettifica di (solo) alcuni di essi, non consenta al Giudice Amministrativo di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per addivenire a tali decisioni (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

Ne deriva l’illegittimità dell’agire dell’Amministrazione al riguardo.

VII

Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità riguardo l’assegnazione dei cd. punti bonus ai candidati privi dei requisiti previsti dal bando di concorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale n. 645 del 15.5.2023 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1268 dell’26.9.2023 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

VII.1. Si rileva l’illegittima attribuzione dei punteggi titoli e, specificamente dei cd. *punti curriculum*, ai candidati privi dei requisiti per il relativo ottenimento.

A tale riguardo, il **Decreto Direttoriale n. 645 del 15.5.2023, all’art. 7 (cfr. doc. n. 1)**, testualmente prevede “1. Il punteggio complessivo attribuito (massimo 147 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 7 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 140 punti). 2. Il punteggio relativo ai titoli si compone di :

a) *Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti*

Voto di laurea	Punteggio
110 e lode	2 punti
110	1,5 punti
da 108 a 109	1 punto
da 105 a 107	0,5 punti

b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti :

Media dei voti degli esami sostenuti	Punteggio
Superiore o uguale a 29,5 punti	3 punti
Superiore o uguale a 29 punti	2,5 punti
Superiore o uguale a 28,5 punti	2 punti
Superiore o uguale a 28 punti	1,5 punti
Superiore o uguale a 27,5 punti	1 punto
Superiore o uguale a 27 punti	0,5 punto

c) *Altri titoli - massimo 2 punti. Tale punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri :*

- 0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5;

- 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5.

In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal dall'art.60, comma3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di svolgimento della prova di concorso indicata al successivo articolo 8, comma 1 (e dunque alla data di venerdì 14 luglio 2023), si trovino in una delle seguenti condizioni :

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già titolare di un contratto di formazione medica specialistica;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- iscritto al corso di formazione specifica per medico di medicina generale;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate.

Dalle ore 15:00 (fuso orario Italia) di venerdì 14 luglio 2023 alle ore 15:00 (fuso orario Italia) di giovedì 20 luglio 2023 la procedura prevedrà per i candidati l'apertura di

apposita finestra di dialogo di aggiornamento status che essi, in aderenza a quanto previsto al precedente capoverso ed ai fini della corretta attribuzione del punteggio dei titoli, sono obbligatoriamente tenuti ad utilizzare per informare il MUR qualora vi siano stati degli aggiornamenti al loro status riguardanti le specifiche condizioni di cui al richiamato art. 19, comma 5, del decreto legge n. 76/2020 e ss.mm. e ii occorsi entro il 13 luglio 2023.

Tali informazioni/ aggiornamenti sono autocertificati e resi dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Il Ministero si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di accertare la veridicità delle citate dichiarazioni ai sensi della normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti. (...)”.

Ebbene, da una indagine effettuata, risulterebbe che una parte cospicua di candidati, già iscritti ad altra scuola di specializzazione ovvero già in possesso del diploma di medicina generale e di formazione medica specialistica, abbia illegittimamente ricevuto i cd. punti *curriculum* pur non avendo presentato le necessarie dimissioni ovvero omettendone la dichiarazione nella domanda, in spregio a quanto previsto dal bando di concorso.

VII.2. Ma non finisce qui. Risulta che vi siano stati anche casi in cui determinati candidati abbiano dichiarato di essere “portatori di disabilità” pur non corrispondendo al vero nonché candidati che hanno inserito l’idoneità alla percezione di multiple borse regionali (condizione impossibile se uno dei requisiti fondamentali richiesti è la residenza nella regione ove risulta essere disponibile la relativa borsa).

La conseguenza è che l’intera graduatoria risulta essere sfalsata e l’odierna parte ricorrente, che ben avrebbe potuto vedersi assegnare uno dei posti che si dubita essere stati legittimamente occupati, risulta essere stata indebitamente scavalcata da soggetti iscritti con punteggi (di fatto) inferiori al suo.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto, parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d’ora, l’accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva della stessa alla scuola di specializzazione indicata, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni*

iuris ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'ammissione immediata, parte ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le attività previste dalla scuola, le quali risultano iniziate 1 novembre 2023.

Peraltro, a ben vedere, l'ammissione con riserva alla scuola di specializzazione, non potrà, di certo, comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, in ragione del fatto che andrebbe, invece, a **colmare quella indebita riduzione dei posti adottata dal Ministero, rispetto al reale fabbisogno dell'anno di riferimento** (circostanza, peraltro, oggetto di apposita censura nel presente atto, **si veda II motivo di ricorso**), nonché andrebbe a sanare la **mancata copertura di tutti i posti disponibili stabiliti dalla decretazione ministeriale ed il fenomeno delle borse perse e vacanti (si veda IV motivo di ricorso)**, con la conseguenza che – **di fatto** – **non si verterebbe nemmeno in ipotesi di sovrannumero**.

Men che meno potranno essere addotte giustificazioni e/o difficoltà di ordine finanziario all'accoglimento della presente istanza cautelare, atteso che negli ultimi anni sono stati effettuati copiosi stanziamenti per il settore sanitario, a seguito delle diverse misure normative anti-Covid introdotte, nonché alle risorse messe in campo dall'Unione Europea con il Recovery Fund, accessibili dall'Italia in misura importante.

Addirittura, **l'accoglimento dell'istanza cautelare andrebbe a vantaggio dell'interesse pubblico** connesso alla **tutela della salute del cittadino**, riconducibile alla formazione di un congruo (e non sottodimensionato) contingente di medici specialisti, che – per l'appunto – prevedeva un numero ben maggiore di medici da formare.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare – altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; assolutamente irrilevanti, se non addirittura di vantaggio, per il M.U.R., laddove concesso – nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'ammissione con riserva alla scuola prescelta.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

- in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, in caso, anche in sovrannumero, parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Medicina Interna, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Sant'Andrea, e/o, comunque, in via subordinata, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Policlinico Umberto I, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, tenendo conto di quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo, in caso, anche in sovrannumero, parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Medicina Interna, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Sant'Andrea, e/o, comunque, secondo gli stessi criteri di cui alla domanda cautelare, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; in via subordinata, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili di cui al contingente per l'a.a. 2022/2023 e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi al reale fabbisogno formativo di medici specializzandi, con conseguente attribuzione dei posti disponibili in via ulteriore a parte ricorrente e/o, comunque, a scorrimento ulteriore della graduatoria; in via ancora subordinata, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dal Ministero, disponendo, per l'effetto, l'attribuzione dei posti disponibili rimasti vacanti e/o rinunciati a parte ricorrente e/o, comunque, lo scorrimento della graduatoria fino alla integrale saturazione del contingente bandito; in via ulteriormente subordinata, annullando la graduatoria del concorso *de quo*, con le relative

modifiche e/o aggiornamenti e scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione alla scuola di specializzazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

- a) degli atti e/o provvedimenti ministeriali, relativi alla determinazione del numero dei posti per le diverse scuole di specializzazione;
- b) dell'elenco dei posti rimasti vacanti, non assegnati e/o rinunciati, compresi quelli aggiuntivi, riservati ed in sovrannumero;
- c) dei verbali ed atti di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova di accesso alle scuole di specializzazione medica, nonché delle decisioni adottate in relazione all'annullamento e/o rettifica di alcuni quesiti e delle ragioni giustificative di tali decisioni;
- d) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad Euro 325,00, trattandosi di materia di pubblico impiego (contratto di lavoro con il SSN ex art. 37 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368).

Roma 20 dicembre 2023

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO

Firmato digitalmente da
PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2023.12.20 15:11:08
+01'00'